



Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR)



Ministero dell'Interno



Comune di Catanzaro  
**SETTORE LL.PP.**  
**Progettazione**  
**Infrastrutturale**  
Via Jannoni - 88100 Catanzaro  
Tel. 0961/881248 - Fax  
0961/881215

**Programma Operativo Nazionale FESR**  
**“Sicurezza per lo Sviluppo, Obiettivo Convergenza 2007-2013”**

**“Progetto per i quartieri a rischio per la presenza di nuclei rom ad alta intensità  
delinquenziale nella città di Catanzaro: ristrutturazione-riutilizzo centro sociale Aranceto”-**  
**Obiettivo operativo 2.8**  
**(CUP D63G10000040006)**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO “PON SICUREZZA”**  
lavori di ristrutturazione dei locali siti in loc. Aranceto  
da adibire a centro di aggregazione sociale

**COD. CIG. 4067940A46**

Tavola: 10

Progettazione: Geom. Francesco Procopio, Geom. Giuseppe Marzano

P.A.: Sergio D'Avino

Coll.: Geom. Luciano Principe

Coordinatore alla progettazione: Dott. Luigi Franco

Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Cardamone

# INDICE

## Parte I

### NORME CONTRATTUALI

#### Capitolo 1

##### Descrizione dell'appalto

Art.1.1 Oggetto dell'appalto

Art.1.2 Ammontare dell'appalto, designazione sommaria delle opere e determinazione del corrispettivo

art.1.3 descrizione dei lavori

art.1.3a ordine esecuzione lavori

art.1.4 forma e dimensioni opere

art.1.5 Variazioni negli importi e nelle categorie

Art.1.6 Opere escluse dall'appalto

##### Quadro normativo e contrattuale

Art.1.7a Documenti che fanno parte del contratto

Art.1.7b Osservanza di leggi e di norme

Art.1.8 Conoscenza delle condizioni di appalto

Art.1.9 Responsabile del Procedimento - Direttore dei lavori

Art.1.10 Il responsabile della sicurezza e coordinatore leggen.81/08

Art. 1.11 sicurezza del lavoratore

Art.1.11bis Il piano di sicurezza e coordinamento

Art.1.12 Occupazioni temporanee di suolo

#### Capitolo 2

Art.2.1 piano di qualità di costruzione e di installazione

#### Capitolo 3

##### Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art.3.1 osservanza del csa e disposizione legge

Art.3.2 contratto

Art.3.3 qualificazione impresa

Art.3.4 cauzione provvisoria

Art.3.5 cauzione definitiva

Art.3.6 disciplina subappalto

Art.3.7 trattamento lavoratori

Art.3.8 coperture assicurative

Art.3.9 consegna lavori-programma,ecc.

Art.3.10 garanzia contrattuale

Art. 3.10 a oneri, obblighi e responsabilità appaltatore

Art. 3.10 b trattamento retributivo dei lavoratori

Art. 3.10 c tutela lavoratori

Art. 3.10 d responsabilità appaltatore

Art.3.11 anticipazioni e pagamenti

Art. 3.11a penale in caso di ritardo

Art.3.12 conto finale

Art. 3.1.3 collaudo

Art. 3.14a oneri diversi ed obblighi appaltatore

Art. 3.14b responsabilità appaltatore

Art. 3.15 proprietà dei materiali

Art. 3.16a definizione delle controversie

Art. 3.16b presa in consegna opera

Art. 3.16c Coperture assicurative

Art. 3.,16d Garanzie, vizi e difformità  
Art. 3.16e Scioglimento contratto  
Art. 3.16f Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio  
Art. 3.16g Ulteriori disposizioni

#### **Capitolo 4**

##### **Contabilità dei lavori**

Art. 4.1 Criteri per la misurazione  
Art. 4.2 Contabilità e riserve  
Art. 4.3 Documenti contabili  
Art. 4.4 Tenuta documenti

#### **Capitolo 5**

##### **Avvertenze e norme per la valutazione dei lavori**

Art. 5.1 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori  
Art. 5.2 Scavi in genere  
Art. 5.3 Murature in genere  
Art. 5.4 Murature in pietra da taglio  
Art. 5.5 Calcestruzzi  
Art. 5.6 Intonaci  
Art. 5.7 Tinteggiature, coloriture e verniciature  
Art. 5.8 Manodopera  
Art. 5.9 Noleggi  
Art. 5.10 Trasporti  
Art. 5.11 Elenco prezzi

#### **Capitolo 6**

##### **Avvertenze per saggi, prove, analisi e accettazione dei materiali**

Art. 6.1 Tracciamenti e opere preventive  
Art. 6.2 Materiali in genere  
Art. 6.3 Disposizioni generali  
Art. 6.4 Norme sui materiali  
Art. 6.5 Denominazione in valuta  
Art. 6.6 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

**CITTA' DI CATANZARO**  
**SETTORE LL.PP.**  
**Capitolato speciale d'appalto**

**-Art.53,comma 4 periodi quarto e quinto del codice dei contratti**  
**-Art.43-comma 3 DPR n.207/2010**

**Parte I°-**  
**NORME AMMINISTRATIVE CONTRATTUALI**

**CAPITOLO 1**  
**DESCRIZIONI DEI LAVORI**

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, VARIAZIONI DELLE OPERE**

**art 1.1**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

**Il presente capitolato Speciale che forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina l'appalto.**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: PON Sicurezza:" Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007/2013"-Obiettivo operativo 2.8 - Progetto per i quartieri a rischio per la presenza di nuclei rom ad alta intensità delinquenziale nella città di Catanzaro RISTRUTTURAZIONE-RIUTILIZZO CENTRO SOCIALE ARANCETO."

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata mediante procedura aperta **ai sensi dell'art.122 comma 9 del D.L.n.163/2006-disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sottosoglia, con contratto a misura.**

I prezzi sono ricavati dall'elenco prezzi ufficiale del comune di Catanzaro (PAC), edizione 2010 o con apposita analisi ai sensi dell'art.32 del DPR 207/2010.

**Art. 1.2**

**FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

**Il presente appalto è dato a:**

**-misura**

L'importo complessivo dell'appalto ed oneri compresi, ammonta a complessivi € 346.704,36 così distinti :

<b>Per lavori a base appalto</b>	<b>€. 342.552,50</b>
<b>Per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€. 4.151,86</b>
<b>D.Lgs.81/2008 e,s.m.i</b>	

Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e della varianti in corso d'opera (Art. 132 comma 3 del D.L. n° 163/2006 e di cui all'art. 43, commi 6,7,8,9 e all'art.184 del regolamento generale, all'art. 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010.

Designazione delle categorie/e sottocategorie)omogenee dei lavori		Cat	importo lavori	oneri sicurezza	totali	% incidenza manodopera sui lavori	
1	<b>demolizioni</b>	OG 1	€. 26.677,70	4.151,86		40%	= €. 10.671,08
2	<b>pavimentazioni</b>	Og1	€. 79.671,29			40%	= €. 31.868,51
3	<b>infissi</b>	Og1	€. 24.208,21			40%	= €. 9.683,28
4	<b>Impianto elettrico</b>	Og1	€. 17.856,80			45%	= €. 7.728,93
5	<b>Impianto idrico</b>	Og1	€. 21.175,40			43%	= €. 9.105,42
6	<b>Impianto termico</b>	Og1	€. 12.428,00			40%	= €. 4.971,20
7	<b>Intonaci e rinforzi strutturali</b>	Og1	€. 98.735,44			40%	= €. 39.494,17
8	<b>impermeabilizzazione</b>	Og1	€. 5.346,00			40%	= €. 2.138,40
9	<b>Rif.campetto e varie</b>	Og1	€. 56.453,66			40%	= €. 22.581,46
	<b>Totale importo esecuzione lavori a base gara</b>		<b>€. 342.552,50</b>				<b>€. 130.513,52</b>
	<b>Totale oneri per la sicurezza TOTALE DA APPALTARE</b>		<b>€. 342.552,50</b>	<b>4.151,86</b>			

### CALCOLO INCIDENZA MEDIA MANO D'OPERA = 38%

L'importo dell'appalto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisoriale ed i ponteggi, gli oneri di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 e, s.m.i. e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d'appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla committente e finite in ogni loro particolare.

Si precisa che i prezzi sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

La valutazione dei lavori corrispondenti alle opere da eseguirsi a corpo avverrà applicando alle quantità misurate le percentuali per gli importi posto a base di gara depurati del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicatrice dei lavori.

Per opere non previste si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici DPR n. 207/2010 da assoggettarsi al ribasso d'asta dedotto dall'offerta in sede di gara.

In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere, sarà determinato dal Coordinatore per l'esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008.

L'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza del progetto di averlo verificato, di concordare con i risultati. Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto e perfettamente eseguibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio dell'impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Committente su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Modalità di stipulazione del contratto:

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 .
2. L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs.

### **Art.1.3**

#### **Descrizione sommaria dei Lavori**

I lavori principali che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: nella ristrutturazione dei locali siti in loc. Aranceto compreso la costruzione di un campetto di calcetto, la sistemazione dell'area di pertinenza ed altri lavori vari.

#### **ESECUZIONE DEI LAVORI:**

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. La Direzione Lavori potrà accettare tali opere; in tal caso, per la loro valutazione, verrà definito un deprezzamento corrispondente al degrado prestazionale rispetto ai requisiti del contratto restando l'obligato dell'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione dei Lavori, l'approvazione di disegni e calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dei Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento di prezzi contrattuali.

Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

#### FASI OPERATIVE :

- predisposizione del cantiere
- opere di demolizione
- impianto elettrico
- impianto idrico
- impianto termico
- intonaci e rinforzi strutturali
- pavimentazioni
- infissi
- impermeabilizzazioni
- costruzione campetto
- arredi e varie
- smontaggio cantiere

#### **art. 1.3a**

##### **ORDINE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

E' riconosciuta all'appaltatore la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno e ciò al fine di darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purchè essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi.

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicata dal programma esecutivo, che l'Appaltatore è obbligato a presentare all'approvazione della Direzione Lavori.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa graduatoria, La Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi come indicato nel programma dei lavori predisposto e approvato dalla Direzione Lavori. La Committenza si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'impresa abbia nulla da eccepire o pretendere.

#### **art.1.4**

##### **FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 nonchè alla norma UNI 4546.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà sorgere l'opera: nella ristrutturazione dei locali siti in loc. Aranceto compreso la costruzione di un campetto di calcetto, la sistemazione dell'area di pertinenza ed altri lavori vari.

#### **art. 1.5**

##### **VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi di cui all'art. 132 comma 1 del D. Legvo 163/06 e s.m.i.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui all'art 132 comma 1, lettera e), riguardanti errore o omissione di progettazione, per come meglio definiti al comma 6 dello stesso articolo eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto ed ad indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

In riferimento alle predette varianti, il Coordinatore per l'esecuzione di cui al D.Lgs.81/2008 e,s.m.i. determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

Eventuali nuove categorie di lavori che si rendessero necessarie saranno desunti dall'elenco prezzi del Comune di Catanzaro del 2010 (PAC). Eventuali prezzi non contemplati, saranno desunti mediante analisi.

Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso desunto dall'offerta in sede di gara.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia:

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 163 del d.p.r. 207/2010 e, per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato all'art.32 del DPR n.207/2010.

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati relativi prezzi di offerta.

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in



economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell'art.179 del d.p.r. 207/2010.

- **CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.**

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

- **CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DEL COMUNE DI CATANZARO(PAC).**

- **CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI.**

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo PAC di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

*(per appalti con offerta a prezzi unitari)*

I nuovi prezzi sono così determinati dalla somma del prezzo(ai sensi dell'art.32 del DPR 207/2010) dei **Materiali(M)** del **prezzo dei noli(N)**,di **quello dei trasporti(T)** e di **quello e di quello dei trasporti e della mano d'opera(MQ)**;

al prezzo così determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata per la spesa alla sicurezza(S); al prezzo così determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata,variabile tra il 13 e il 17 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori,per le **spese generali(SG)**;al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per cento per l'**utile unitario(U)** d'impresa.

Il prezzo così calcolato è il **prezzo unitario(P)**:

$$P=M+N+T+MQ+S+SG+U$$

$$U=P-(P/1.10)$$

$$SG=(P-U)-I(P-U)/1.14I$$

$$IS=SCS/C$$

$$S=(P-U-SG)-I(P-U-SG)/(1+1S)I$$

$$MQ=P-(U+SG+S+M+N+T)$$

$$IMQ=MQ/C$$

#### **art.1.6**

#### **OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO**

Circa le opere escluse dall'appalto,si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici,regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggi di macchinari,per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e consentire l'uso dei ponteggi senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezione o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati,dipendenti dalla esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi,da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

## **art.1.7**

### **QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE**

#### **art.1.7a**

##### **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:  
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- b) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:  
il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;
- c) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
- e) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, laddove previsto

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d'appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

- f) - La lettera d'invito contenente gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- g) - Mod. I – offerta amministrativa
- h) - Relazione generale illustrativa
- i) - L'Elenco Prezzi Unitari
- j) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme contrattuali e Norme tecniche
- l) il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente allegato;

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  - Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  
il computo metrico e/o il computo metrico estimativo.

#### **art.1.7b**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale D'appalto:

- D.Lgs. n. 163/2006 "Codice degli Appalti" e D.Lgs. 152/2008;
- D.P.R. N.207/2010 "Regolamento di attuazione della LL.PP.
- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; in particolare la legge N.163/2006 e, s.m.i;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- D.M. 14/01/08: Norme tecniche sulle costruzioni;
- Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull'inquinamento acustico;
- Norme in materia di prevenzione infortuni;
- Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 19/08/1996 e, s.m.i.;
- Norme in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;
- Leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e regolamenti di applicazione e normativa e circolari interne del Ministero per i Beni e Attività Culturali;
- D.L. n.155/2010 relativo alla qualità dell'aria ambiente;
- Quant'altro indicato nei capitolati tecnici speciali d'appalto.

#### **art.1.8**

##### **Conoscenza delle condizioni di appalto**

L'Appaltatore dichiara, così come risulta indicato in sede di offerta, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo sede dell'intervento;
- b) avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture dell'accesso carraio e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;
- c) aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa (onere specifico di contattare gli enti proprietari è a totale carico della ditta appaltatrice salvo diverse disposizioni previste nel presente appalto);

d) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di fatto dei luoghi oggetto dei lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

**N.B.: Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere documentato in sede di gara.**

e) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato tecnico di gara.

f) riconoscere quindi l'appalto, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile e perfettamente attendibile, di concordare con le soluzioni adottate, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, affermando esplicitamente sin d'ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo.

### **art.1.9**

#### **Responsabile del procedimento – Direttore dei Lavori**

L'amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti dell'appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'art. 7 e 8 del DPR 207/2010.

La nomina del D.L. verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto.

La Committente concede ampio mandato personale al D.L. quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

### **art. 1.10**

#### **Responsabile dei lavori e Coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

La Committente ha individuato, ai fini della legislazione vigente, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, con i compiti previsti dallo stesso D.Lgs.

### **art. 1.11**

#### **Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la documentazione prevista dalla normativa vigente.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

## **art.1.11bis**

### **Piano di sicurezza e coordinamento**

Il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 forma parte integrante del contratto di Appalto ed è predisposto dalla Committente.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 100 comma 3 D.Lgs 81/2008.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di organizzare le operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà consegnare alla Committente eventuale proposta integrativa al Piano di Sicurezza e Coordinamento e il piano operativo di sicurezza a norma dell'articolo 131 del D.Lgs. 152/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tale piano operativo di sicurezza dovrà contenere anche il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

Tali variazioni ed integrazioni e il piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore avrà in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori o in corso di esecuzione dei lavori, la possibilità di proporre integrazioni al piano di sicurezza ai sensi dell'art. 131 del medesimo D.Lgs.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

In ogni caso si ricorda che l'accettazione del piano di sicurezza non esime l'Appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l'Appaltatore rimane totalmente responsabile.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 81/08 l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'opera, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori e cura, in particolare;

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 è tenuto inoltre a:

- a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;

b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Committente o il Responsabile dei lavori;

c) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e del D.Lgs. 222/2003 sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Resta inteso comunque che eventuali accoglimenti da parte del Coordinatore in fase di esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

#### **art. 1.12**

##### **Occupazioni temporanee di suolo**

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di Aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, e asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti e alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità e indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni.

L'Appaltatore potrà tuttavia definire transattivamente eventuali vertenze previo benestare dell'Amministrazione.

## CAPITOLO 2

### art. 2.1

#### **Piano di qualità di costruzione e di installazione**

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità e di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, rispondenti alle definizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *h*) del D.P.R. 207/2010, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.

Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza:

- critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei livelli di funzionalità richiesti all'opera completata);
- importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarità delle prestazioni richiesti all'opera completata);
- comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti).

L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorità, oltre che nell'attività di controllo, anche nelle priorità che verranno assegnate:

- nell'approvvigionamento dei materiali e nei criteri di qualità richiesti per le singole parti;
- nella identificabilità dei materiali;
- nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformità alle specifiche prescrizioni

## CAPITOLO 3

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

#### art. 3.1

#### **OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs n.81/2008 e.s.m.i., in materia di segnaletica, di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

All'osservanza del DM n.145/2000 per le parti ancora in vigore.

#### art. 3.2

#### **CONTRATTO**

Per come previsto dall'art 11 D. leg.vo 163/06, il contratto e' stipulato in forma "misura".

La stipula dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data in cui e' divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, efficacia che si avrà, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, dopo la verifica del possesso dei requisiti .

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, (oltre al presente C.S.A.) i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo: Relazione generale - elaborati grafici - computo metrico estimativo(facoltativo) - elenco prezzi - computo metrico costi per la sicurezza(facoltativo) - Piano di sicurezza e coordinamento.

#### art. 3.3

#### **QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

- 1) lavori, ai sensi dell'articolo 357 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate «OG1 Classifica - II° classe».

*(scegliere una delle seguenti tre opzioni)*

*(opzione 1: lavori in appalto di importo pari o inferiore a 150.000 euro)*

2. La qualificazione di cui al comma 1 costituisce indicazione ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.
3. Per l'esecuzione dei lavori costituisce requisito sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 (importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente non inferiore all'importo dei lavori nella/e categoria/e pertinente/i, e costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo non inferiore al 15% quindici per



cento del predetto importo dei lavori) oppure, in alternativa, il possesso dell'attestazione Soa nella categoria di cui sopra;

4. Ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, i seguenti lavori, rientranti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.P.R. 207/2010, appartenenti alla/e categoria/e diversa/e di cui sopra di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, possono essere eseguiti dall'appaltatore solo se adeguatamente qualificato mediante il possesso:

- a) dell'attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i, indicata/e alla successiva lettera b); dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 (importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente non inferiore all'importo dei lavori nella/e categoria/e pertinente/i, e costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo non inferiore al 15% quindici per cento del predetto importo dei lavori), ai sensi dell'articolo 90, comma 1 dello stesso D.P.R. 207/2010, come indicato nella tabella che segue:

<i>declaratoria:</i>	<i>importo</i>	<i>Categoria/e SOA pertinenti</i>	<i>Importi minimi conseguiti nel quinquennio</i>		<i>Incidenza %</i>
			<i>Lavori</i>	<i>Costo del personale</i>	

I requisiti di cui sopra possono essere ridotti nella misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell'importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, <sup>(i)</sup> con l'obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1.

5. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1.

**(opzione 2: lavori in appalto di importo superiore a 150.000 euro senza categorie scorporabili)**

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 207/2010.

3. Ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, i seguenti lavori, rientranti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.P.R. 207/2010, appartenenti alla/e categoria/e diversa/e di cui sopra di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, possono essere eseguiti dall'appaltatore solo se adeguatamente qualificato mediante il possesso:

- a) dell'attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i, indicata/e alla successiva lettera b);  
 b) dei requisiti di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010 (importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente non inferiore all'importo dei lavori nella/e categoria/e pertinente/i, e costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo non inferiore al 15% quindici per cento del predetto importo dei lavori), ai sensi dell'articolo 90, comma 1 dello stesso D.P.R. 207/2010, come indicato nella tabella che segue:

<i>declaratoria:</i>	<i>importo</i>	<i>Categoria/e SOA pertinenti</i>	<i>Importi minimi conseguiti nel quinquennio</i>		<i>Incidenza %</i>
			<i>Lavori</i>	<i>Costo del personale</i>	

I requisiti di cui alla lettera b), possono essere ridotti nella misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell'importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, <sup>(ii)</sup> con l'obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1.

4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1.

**(opzione 3: lavori in appalto di importo superiore a 150.000 euro con categorie scorporabili)**

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo/degli importi della/e categoria/e scorporabile/i di cui al comma 3, ammonta ad euro \_\_\_\_\_ (incidenza sul totale del \_\_\_%).
3. Ai sensi degli artt. 3 e 90 del D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: <sup>(iii)</sup>
- a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 107 del D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria ovvero dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, se di importo pari o inferiore a € 150.000. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>cate-goria</i>	<i>Qualificazione al 100%</i>		<i>Qualificazione minima al 70%</i>		<i>% della categoria sul totale</i>
			<i>Importo <sup>(iv)</sup></i>	<i>classi-fica</i>	<i>Importo <sup>(v)</sup></i>	<i>classi-fica</i>	
1							
2							
3							

In ogni caso l'appaltatore (singolo o in raggruppamento temporaneo) deve essere in possesso dei relativi requisiti, per ogni categoria, <sup>(vi)</sup> in misura:

- integrale, con la facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;
- parziale, purché non inferiore al 70% (settanta per cento), con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non possiede la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non possiede la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1 e, a tale scopo, deve essere sommato all'importo di cui al comma 2;

b) ai sensi dell'articolo 108-109 del D.P.R. 207/2010, i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), <sup>(vii)</sup> possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario possono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1					
2					
3					

c) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1					
2					
3					

d) i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1.

#### **GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art.43,commi 6,7,8,9 e all'art.184 del regolamento generale,all'art. 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1.2 del presente capitolato speciale, sono riportati nella parte iniziale del presente capitolato speciale.

#### **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **art. 3.4**

##### **CAUZIONE PROVVISORIA**

Cauzione provvisoria presentata in uno dei modi previsti dall'art.75 comma 2 e 3 D.L. 163/06 a normativa vigente pari ad €6.795,41 (2% dei lavori) con validità di sei mesi. Se detta cauzione è presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari muniti di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economie e Finanze ed iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del DL 386/93(per come dettato dall'art.145 comma 50 legge 388/2000-finanziaria 2001) deve contenere,pena l'esclusione,le prescrizioni di cui all'art.75 comma 4 e 8 del predetto decreto.La stessa dovrà essere predisposta per come previsto dal decreto n.123/04.

E' ammessa in sostituzione di cauzione prestata in contante,assegno circolare non trasferibile a favore del "COMUNE DI CATANZARO".

Le ditte che presteranno la cauzione provvisoria in contanti o in assegno circolare sono tenute,a pena di esclusione,a presentare quanto previsto dall'art.75 comma 8 del DL. 163/06.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, è ridotta del 50%; Detta certificazione dovrà essere allegata in fotocopia autenticata o autocertificata.

In caso di ATI per usufruire di detto beneficio tutte le imprese riunite dovranno essere in possesso di detto requisito.

I depositi cauzionali delle ditte partecipanti e non aggiudicatarie saranno restituiti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

### **art. 3.5**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori aggiudicati

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Detta garanzia fideiussoria rilasciata con le modalità di cui all' art 75 comma 3 D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957 comma 2 de c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### **art. 3.6**

#### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

1. Capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
2. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 39.

#### **art.3.6a DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

##### **- Subappalto, cottimo e distacco di manodopera**

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
  - le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima 30 % (per procedure aperte e cottimi), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

- i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, costituenti le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 107 del DPR 207/2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30%, in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti;

- i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero; gli stessi devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;

- i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero;

- i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente;

- I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del DPR 207/2010.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo; Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
  - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
  - 3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC di quest'ultimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve

produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, del presente capitolato;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Catanzaro, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
  - e) l'appaltatore deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al

R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12-bis del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest'ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;

7. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
  - di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
  - di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
  - che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

#### RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

#### PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107 DPR 207/2010, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15 % del totale dei lavori la stazione appaltante provvede ai sensi dell'art. 37, comma 11, secondo periodo, del Codice, a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una



comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.
3. L'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.
4. Al soggetto attuatore viene esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

#### **art. 3.7**

##### **TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 131 D. Leg.vo 163/06es.m.i..

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

#### **art. 3.8**

##### **COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
  - A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA
  - B) Partita 2 - Opere preesistenti – per € . . . . . ( . . . . . )
  - C) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € . . . . . ( . . . . . )
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: **(barrare la casella che interessa)**
  - danni a cose dovuti a vibrazioni;
  - danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
  - danni a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

**art. 3.9**

**CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI**

**INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE**

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. n.207 del 5-10-2010 - Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni cinque giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 120 naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna per la esecuzione dei lavori . In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. **1000,00** (diconsi Euro MILLE). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 10 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione (N.B. Nel Cronoprogramma - Tavola 16 - è risultato un calcolo di 180 giorni lavorativi necessari per ogni gruppo omogeneo di lavorazione - ovviamente in considerazione dell'urgenza di ridurre i tempi di completamento delle opere al fine di non perdere il finanziamento, si obbliga la ditta esecutrice ad impiegare due o più squadre contemporaneamente in modo da completare tutte le lavorazioni entro 120 giorni, senza che l'impresa per questo richieda maggiori compensi o indennizzi).

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed al D.Leg.vo n.81 del 9-04-2008 e,s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed al D.Leg.vo n.81/2008 e.s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i

lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

### **art. 3.10**

#### **Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:**

Ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/2008, prima della stipula del contratto, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue la graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Se la cauzione è sostituita con deposito di titoli, la Committente può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La predetta garanzia può essere prestata nelle seguenti forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 DLgs. 385/93, la società di intermediazione dovrà essere munita di idonea autorizzazione ministeriale.

La medesima garanzia cessa di avere effetto entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi della normativa vigente.

### **art. 3.10a**

#### **Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

#### **a) Oneri generali**

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

2) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

3) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente, né il titolo a risarcimento di danni.

4) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

5) Tutti gli altri oneri previsti nei capitoli tecnici speciali d'appalto.

6) Dichiarare inoltre, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti.

7) Dichiarare, all'atto della fine dei lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche esistenti, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, l'impianto antincendio, e di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado, rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e componenti mancanti. Tutti gli impianti dovranno essere conformi alla Legge 46/1990 e certificati.

**b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:**

8) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

9) il compenso per il proprio rappresentante;

10) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

11) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Committente, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; Nei documenti di appalto é inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e mezzi d'opera, prescrizioni per evitare interferenze con i proprietari vicini; é compito ed onere però dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto.

12) le spese per gli allacciamenti dell'energia elettrica, acqua, gas, lo smaltimento delle acque nere, e i relativi contratti e canoni afferenti l'esercizio del cantiere;

13) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione;

14) le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

15) le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti.

16) il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti.



17) le spese per il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali provenienti dal cantiere quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali di scavo, di demolizione, di risulta, residui di lavorazioni, ecc.

**c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Committente sui lavori:**

18) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il D.L. riterrà opportuni;

19) la costruzione di un locale ufficio per la D.L., nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili (telefono, fax, personal computer, arredi, servizio igienico);

20) la comunicazione quindicinale alla D.L., entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo,
- giorni in cui non si è lavorato e motivo,
- lavori eseguiti nella quindicina.

La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

21) le spese per l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a discrezione della D.L.) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;

22) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Committente opere non comprese nel presente appalto;

23) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla D.L. di tutti i materiali e manufatti presenti nei locali o approvvigionati da altre ditte per conto della Committente e non comprese nel presente appalto;

24) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. o la Soprintendenza richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate;

25) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni;

26) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

27) le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della Committente richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d'armatura, profili d'acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;

28) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge;

29) gli oneri per il collaudo delle strutture di cui alla legge 1086/71 e il collaudo ai sensi della legge 64/74. Si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Committente del collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo;

30) le spese per la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

La consegna nei magazzini e/o aree di deposito del Committente di tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla Direzione dei lavori, ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima Direzione Lavori.

In caso di materiali provenienti da demolizioni di opere precedentemente utilizzate come contenitori o per trattamenti di materiali inquinanti, nocivi o tossici, i materiali stessi dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente.

Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico con l'onere della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisorie, sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore Dei Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, fornitura e provviste.

Tali oneri a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che di altre ditte o dal Committente.

L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:

- *per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C, oltre gli accessori;*
- *per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori;*
- *per la determinazione della densità massima, dell'umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;*
- *per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.*

#### CUSTODIA E CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

#### USO ANTICIPATO DELLE OPERE

E' in facoltà del Committente procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte del Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

#### SGOMBERO DEL CANTIERE

Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; e senza necessità di messa in mora, il Committente vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

#### PULIZIA FINALE

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti ecc.

In particolare, nelle opere edili, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, pulite gli apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre e i marmi.

Eseguire la pulizia completa degli impianti meccanici, elettrici, ecc. dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni ed ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori al Committente.

#### PERMESSI DI ACCESSO

I permessi di accesso per il personale e i mezzi operativi che l'Appaltatore intenderà utilizzare all'interno dell'area del cantiere o delle aree di proprietà comunale devono essere richiesti dall'Appaltatore stesso alla Committente e saranno rilasciati a cura della stessa secondo le procedure in essere.

I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di utilizzo.

#### DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

Curare che il proprio personale e quello degli subappaltatori portino in modo visibile il distintivo di riconoscimento.

#### DISEGNI COSTRUTTIVI RILIEVI E VERIFICHE

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, il progetto costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come precisati ed individuati negli atti dell'appalto.

Oltre che i normali rilievi per i tracciamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare, per l'eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti, in particolare i sottoservizi quali reti fognarie, tubazioni acquedotto, reti gas, cavi telefonici ed elettrici, ecc. e lo stato di conservazione delle strutture esistenti.

Per il riscontro di eseguibilità delle opere l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare a sua cura e spese e di concerto con la Direzione Lavori le necessarie verifiche geologiche e geotecniche.

E' specifico onere dell'Appaltatore fornire su supporto informatico più triplice copia, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. dei rilievi effettuati e di quanto costruito.

Tali elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera realizzata.

Sarà inoltre onere dell'Appaltatore fornire tutti i disegni, nelle modalità e nei formati adatti e con le informazioni necessarie ad aggiornare la situazione del "Catasto Informatico CAD" del Committente, al fine di poterne adeguare il contenuto alla reale nuova situazione.

Nella valutazione degli oneri, l'Appaltatore dovrà tenere conto del fatto che i sistemi di gestione del patrimonio immobiliare, e quindi del catasto informatico CAD del Committente, sono realizzati per poter essere elaborati sotto il Sistema GDS (Graphics Design System) o altro sistema in uso e riguardano le seguenti 4 applicazioni:

- CMS (cartography management system) per la gestione del territorio
- NMS (networks management system) per la gestione delle reti di sottoservizi
- BMS (buildings management system) per la gestione degli edifici di pertinenza comunale
- BNMS (buildings networks management system) per la gestione degli impianti negli edifici.

I disegni da produrre su supporto informatico a titolo esemplificativo e non limitativo saranno:

-sistema CMS - planimetrie generali dell'area di intervento completa di quanto realizzato, con riferimento e aggancio ai capisaldi noti e alla cartografia dell'area interessata fornita dalla Committente.

Sistema NMS- reti di sotto servizi dell'area di intervento che comprendono le preesistenze note, le eventuali modifiche apportate, quanto di nuovo realizzato fino ai punti di recapito e/o connessione, anche se esterni all'area d'intervento, completi di tratte, nodi e tipologie di rete secondo gli standard forniti dalla Committente.

Quanto sopra sia per le opere infrastrutturali quali cavidotti, gallerie, fognature, ecc. che per le reti impiantistiche vere e proprie, con riferimento e aggancio ai capisaldi noti e alla cartografia esistente.

Sistema BNS – layout di ogni tipo d'impianto realizzato per ogni quota significativa di passaggio con evidenziate, in modo inequivocabile le sezioni montanti.

Tutti gli impianti saranno completi di tratte e nodi, secondo gli standard forniti dal Committente per ogni tipologia d'impianto, con riferimento e aggancio agli edifici e infrastrutture di riferimento.

Tutti i disegni dovranno essere collegati con la tolleranza prevista dalla normativa IGM al sistema di coordinate assolute adottato nella citata cartografia (GAUSS-BOAGA) e quotata in ogni loro singola parte.

Si ritengono inoltre, necessari almeno sei riferimenti in coordinate in assolute (GAUSS-BOAGA) per ogni "ha" di superficie interessata.

#### MODALITA' E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DELLE INFORMAZIONI PRODOTTE CON SISTEMA CAD

I disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato tramite plotter, dal relativo disegno consegnato anche su supporto informatico.

Il sistema grafico da utilizzare per produrre e/o correggere disegni sarà il sistema GDS o altro idoneo o compatibile.

Deve essere evidenziata la simbologia standard degli oggetti da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc. nonché i tipi di linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori.

E' fatto obbligo all'Appaltatore richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non saranno considerati idonee versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti e standard.

Tutti i disegni dovranno essere realizzati assegnando ad ognuno degli oggetti rappresentati la denominazione adottata dal Committente e riportati in apposito elenco, al fine di consentire specifiche elaborazioni comprendenti solo particolari tipologie di oggetti, selezionandoli attraverso la loro denominazione.

I disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0; per quanto riguarda i disegni planimetrici di edifici ed infrastrutture, dovranno essere su di essi evidenziate le misure di tutti gli elementi architettonici e costruttivi (dimensione totale, spessore e struttura dei muri, distanze intercorrenti, distanze fra gli assi di simmetria delle aperture, posizione dei tramezzi e degli accessori, ecc.).

Tutti gli "spazi" (stanze, corridoi, atri, magazzini, servizi igienici, ecc.) dovranno essere quotati nei minimi dettagli (v. colonne, rientranze, ecc.) attraverso frecce dimensionali e sovrastante misura in m, con 2 decimali di precisione.

In ogni singolo spazio (o in apposite tabelle, se le dimensioni degli spazi sono limitate) dovranno essere riportate le misure di superficie (mq), volume (mc) e altezza (m), sempre con 2 decimali di precisione, nonché il codice assegnato allo spazio, la sua destinazione d'uso ed il suo utente.

E' richiesta la definizione della finitura delle pareti e dei pavimenti, nonché l'abaco degli infissi, completi dei materiali utilizzati per la loro realizzazione e la localizzazione dei relativi codici sulle suddette planimetrie.

Dovranno inoltre essere indicate, sia sulle piante che sulle sezioni, le quote di livello riferite alla quota di livello 0,00 (quota del piano pavimento finito a piano terreno), per le varie parti del manufatto, compresi i colmi in caso di capriate.

In caso di esistenza di controsoffitti (da indicare), va indicata l'altezza dello spazio dal pavimento fino al controsoffitto; gli impianti interni dovranno avere, come riferimento, il piano dell'edificio di

appartenenza, completo di tutti gli elementi architettonici e strutturali necessari a meglio descrivere ed interpretare il disegno stesso; le modifiche cartografiche, come detto, dovranno far parte delle informazioni grafiche da fornire sul sistema CMS (Cartography Management System); l'Appaltatore fornirà un archivio contenente, su un disegno ben posizionato con le opportune coordinate assolute, tutti gli oggetti da eliminare dalla cartografia fornita dal Committente e, su altri disegni contenuti nello stesso archivio, la proiezione (vista dall'alto) del manufatto realizzato, nonché tutte le modifiche apportate alla situazione cartografica (su strade, marciapiedi, recinzione, illuminazione, ecc.) e cioè tutti i nuovi oggetti da inserire nella cartografia mediante il sistema CMS. rappresentazione sarà 1 unità disegno = 1 metro,  
La scala generica di riferimento restando le diverse necessarie rappresentazioni in scala opportuna per i dettagli o per le planimetrie generali.

#### - SPECIFICA :

Ogni oggetto ripetitivo presente nei disegni (ad esempio finestre, porte, elementi di impianto, ecc.) dovrà essere rappresentato mediante copia di un oggetto cosiddetto "preferred" (in GDS), quale insieme di informazioni collegate.

Tali oggetti risiederanno in una libreria di sistema e permarranno nei disegni su cui saranno stati richiamati anche se non più utilizzati.

Inoltre:

- la scala di rappresentazione dell'oggetto sarà: 1 u.d.= 1 m;
- la vista dell'oggetto sarà in pianta, alzata, sezione, ecc., a seconda delle necessità.

Ognuno di questi oggetti dovrà essere denominato opportunamente, al fine della sua archiviazione nella libreria relativa ed al suo richiamo.

Di tutti i nuovi oggetti "preferred" associati al manufatto ed ai relativi disegni dovrà essere fornito relativo elenco stampato, nonché copia dei simboli, sia stampati che su archivio magnetico.

#### -STANDARD DA UTILIZZARE

Si è già fatto riferimento agli standard da utilizzare per la realizzazione dei disegni nei vari sistemi (CMS, NMS, BMS e BNMS).

Il Committente fornirà anche i layout delle squadrate, complete di mascherina e logotipo, da utilizzare, nelle opportune dimensioni, per la produzione dei disegni d'archivio richiesti.

- 31) gli oneri per l'allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente amianto;
- 32) tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della Committente per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
- 33) gli oneri e le prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dalla D.L.;
- 34) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, richieste eventualmente dalla D.L.;
- 35) la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori, in contraddittorio con la Direzione Lavori;

#### **d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:**

- 36) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 37) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 38) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Committente;
- 39) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

40) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

41) l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto d'appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente;

42) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti;

43) l'approntamento di cronoprogramma dei lavori da sottoporre alla Committente secondo quanto previsto all'articolo specifico;

44) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti. La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Committente;

45) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

46) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L.;

47) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;

48) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, e previsto, ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997-del DPR n.37 del 12/01/1998, e successive modifiche e integrazioni; nonché il piano di manutenzione ad esso relativo nei modi e nei termini previsti al punto precedente;

49) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

50) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente, la D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.

In casi particolari, la Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti.

Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.

E' peraltro facoltà della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;

51) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico, o la commissione di controllo tecnico dell'opera, riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;

52) gli oneri per occupazione suolo pubblico;

53) l'approntamento degli elaborati finali come costruito e, per gli impianti, delle schede tecniche dei materiali, apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione;

54) gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

**e) Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza**

55) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto o richiesto dalla D.L., nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

56) L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;

57) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;

58) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico;

59) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e al contratto;

60) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di n. 1 tabella informativa all'esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla circolare del Ministero LLPP n. 1729/L del 1 Giugno 1990; tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori.

61) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto;

62) Le spese per saggi stratigrafici, stratigrafie, di analisi di laboratorio ecc. a cura di restauratori e sotto il controllo della Committente;

63) Le spese per spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami, legnami, e di qualsiasi genere esistenti nell'ambito del cantiere e comunque da spostarsi in altro luogo deciso dalla Soprintendenza Committente, compreso l'onere dell'imballo su pallet, legatura ecc.;

64) L'apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente comandate dalla Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi preventivi da prendersi con la D.L., i responsabili della Sicurezza, la Committente; il tutto finalizzato al massimo rispetto della sicurezza delle persone e delle cose.

#### 65) ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLA PROGETTAZIONE E CALCOLAZIONI

##### **a-progettazione costruttiva delle opere**

La progettazione costruttiva delle opere con l'integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse non potrà in nessun modo alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovrà avere l'approvazione della Direzione Lavori. A tal fine l'appaltatore è tenuto a presentarlo alla Direzione Lavori, per l'approvazione, almeno 30 gg. prima di dare inizio alla lavorazione stessa.

Prima dell'inizio delle opere di demolizione di fabbricati e parti di essi o di altro manufatto, l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori un piano di esecuzione delle stesse con la sequenza delle lavorazioni e la necessaria verifica statica che garantiscano l'incolumità del personale addetto e l'integrità di quanto non verrà demolito.

L'appaltatore, unitamente al redattore del piano delle demolizioni ed al Direttore del Cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante l'esame, l'approvazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte del Committente. Il piano delle demolizioni e l'indicazione di tutti i provvedimenti adottati per la sicurezza del personale operante costituirà necessaria integrazione del piano per la sicurezza e coordinamento predisposto dalla Committente.

L'appaltatore dovrà inoltre predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti e provvedere direttamente al relativo deposito.

Sono d'intendersi a carico dell'appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento delle previste autorizzazioni licenze, permessi, certificazioni, ecc.

A tale scopo l'appaltatore dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere le suddette licenze, permessi, certificazioni prime dell'entrata in esercizio degli impianti.

##### **b-progettazione di strutture portanti**

Le progettazioni e le calcolazioni, anche di verifica di stabilità di ogni struttura portante, ripetendo eventualmente a sua cura e spese, le terebrazioni del terreno con i mezzi e nel numero che saranno necessari.

L'appaltatore, unitamente al redattore del progetto esecutivo e del direttore del cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante l'esame, l'approvazione del progetto, il diritto di sorveglianza la direzione e il collaudo da parte del committente.

##### **c-progettazione di impianti compresi nell'appalto**

Le progettazioni costruttive con l'integrazione dei dettagli di cantiere degli impianti elettrici, meccanici, fognature, ascensori, predisponendo disegni, descrizione dei lavori, specifiche tecniche.

##### **d- terebrazione, indagini e relazione geognostiche**

Ripetere le terebrazioni del terreno con i mezzi e nel numero che verranno indicati dal direttore dei lavori onde confermare il sistema e l'estensione delle fondazioni previste in progetto;

Interpretare a suo esclusivo rischio e responsabilità le risultanze dell'indagini attraverso relazione esplicativa a firma di un ingegnere e/o geologo nei limiti di competenza.

##### **e-prove**

Tutte le prove, appresso indicate, a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguiti dall'appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiale e forniture.

##### **f-prove di carico**

Le prove di carico e verifica delle varie strutture (strutture prefabbricate, pali di fondazione, solai, balconi, scale ecc.) che venissero ordinate dalla direzione lavori o dal collaudatore; La fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e



verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dalla direzione dei lavori, comunque occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche.

### **g-prove impianti e forniture**

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto delle specifiche tecniche quali:

- prove di tenuta per impianti idrici, fognature, ecc;
- prove di isolamento, conduttività ecc. per impianti elettrici;
- prove a freddo e a caldo di impianti in genere;
- prove di tenuta per serramenti, pareti ecc.
- prove di isolamento acustico per pareti divisorie, porte, pareti mobili;
- prove di impermeabilizzazione;
- altre prove previste dalla direzione dei lavori e necessarie per verificare le risposdenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni.

In particolare gli impianti tecnologici ed elettrici ed i loro singoli componenti saranno assoggettati alle seguenti prove:

- prove da effettuarsi in corso d'opera, anche presso le officine dell'Appaltatore e dei sub-fornitori ove i rappresentanti della Direzione dei Lavori dovranno avere libero accesso;
- collaudo provvisorio per la consegna degli impianti da eseguirsi dopo che l'Appaltatore avrà provveduto all'avviamento, alle prove funzionali, alla messa a punto e taratura degli impianti da realizzare prima o contestualmente con l'ultimazione dei lavori;
- collaudi stagionali da realizzare entro il quarto trimestre dall'ultimazione dei lavori accertata.

Il Collaudo provvisorio avrà anche lo scopo di esaminare accuratamente gli impianti al fine di constatarne la consistenza e l'aderenza alle richieste di specifica. Gli impianti saranno presi in consegna dal Committente a collaudo provvisorio avvenuto ed a condizione che: siano state espletate tutte le pratiche richieste dalla normativa vigente (ISPESL, Legge 10/91, Legge 46/90, VV.F., ecc.) siano esse a carico dell'Appaltatore che a carico del Committente (in questo caso l'Appaltatore dovrà avere consegnato al Committente quanto necessario e di sua pertinenza per l'istruzione delle pratiche); siano stati consegnati, nella forma dovuta i disegni "come costruito", le monografie ed i manuali di istruzione e manutenzione.

Per gli impianti di condizionamento, il collaudo provvisorio potrà coincidere con un collaudo stagionale (estivo o invernale) in modo da poter eseguire il successivo prima o contestualmente con il collaudo finale dell'intera opera.

Qualora ciò non fosse possibile, a causa delle condizioni ambientali, si procederà nel modo seguente:

- collaudo provvisorio;
- primo collaudo stagionale per gli impianti di condizionamento da eseguirsi nel corso della prima stagione utile (estiva/invernale);
- secondo collaudo stagionale per gli impianti di condizionamento nel corso della successiva stagione utile (invernale/estiva) e quindi entro 6 (sei) mesi dal primo collaudo stagionale;
- collaudo finale di tutti i restanti impianti (con esclusione degli impianti di condizionamento) da eseguirsi entro il quarto trimestre dall'ultimazione dei lavori.

Resta inteso che se i collaudi non risultassero soddisfacenti per la Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà, entro 10 giorni ed a proprie spese, provvedere a tutte le modifiche e/o sostituzioni necessarie per il superamento del collaudo.

Se i risultati non fossero ancora accettabili, la Direzione Lavori, potrà rifiutare in parte o nella totalità gli impianti installati e l'Appaltatore dovrà allora provvedere, a sue spese, alla rimozione delle opere e dei materiali non idonei sino all'ottenimento dei risultati richiesti nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori.

Qualora anche questo periodo trascorra infruttuosamente, il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente alle operazioni di ripristino degli impianti addebitandone i costi all'Appaltatore previa comunicazione scritta allo stesso.

Il collaudo tecnico amministrativo dell'intera opera potrà avvenire solo dopo il completamento e a buon fine di tutti i collaudi impiantistici e strutturali.

#### **art. 3.10b**

##### **Trattamento retributivo dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, la Committente ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

#### **art. 3.10c**

##### **Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 19 Cap. Gen.).

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i suddetti enti non comunicheranno l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente, ai sensi dell'art. 24 comma 1 DLGS 406/1991, precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :

- INPS sede di Catanzaro
- INAIL sede di Catanzaro
- ASL sede di Catanzaro
- CASSA EDILE sede di Catanzaro
- ISPETTORATO PROVINCIALE DEI LAVORI sede di Catanzaro

### **art. 3.10d**

#### **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di coordinamento e sicurezza", ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Committente, sia la D.L.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al D.L.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.

L'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, la committente e la direzione lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui al D.Lgs n.81/08 e.s.m.i. ) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/08 e.s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.

E' altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs n.81/08 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi , copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del

Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Sig. \_\_\_\_\_
  - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, ai sensi del D.Lgs n.81/08 e,s.m.i. è il sig. \_\_\_\_\_
  - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate per la nomina dal D.Lgs n.81/08 e,s.m.i. Coordinatori della Sicurezza;
  - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Dott. Luigi Franco;
  - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il Dott. Luigi Franco;
  - di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi della attuale normativa vigente e s.m.i. assommano all'importo di €. **4.151,86**
- L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 4, D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza" i dati relativi all'impresa esecutrice:

- Anagrafica dell'impresa esecutrice
  - Rappresentante legale (datore di lavoro)
  - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
  - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
  - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
  - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
  - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
- i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
  - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
  - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
  - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
  - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
  - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
  - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
  - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
  - Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
  - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
  - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere

- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

### **art. 3.11**

#### **ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

L'opera è finanziata dal Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007/2013; Programma del Ministero dell'Interno cofinanziato dall'Unione Europea e dal FESR. Si precisa che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amm.ne non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti raggiunta la somma di €. 100.000,00 solo dopo avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero interessato, senza che la ditta appaltatrice avanzi pretese per eventuali ritardi nel saldo dei vari SAL.

N.B. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo - di Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.

L'efficacia e l'esecuzione del contratto stipulato sono pertanto condizionate dall'approvazione del Responsabile di Obiettivo operativo- di Linea di Intervento.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre ché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 comma 1, D.Leg.vo 163/06 e s.m.i, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Per gli ONERI DELLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008 verranno contabilizzate in base allo stato d'avanzamento dei lavori e liquidate dal coordinatore alla esecuzione dei lavori in base al computo metrico estimativo degli oneri.

Su ciascuna rata di acconto si farà ritenuta dello 0,50

La liquidazione si effettuerà soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di contabilità.

La Committente potrà, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvederà a richiedere all'I.N.P.S., all'INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarità contributiva dell'Appaltatore, fermo restando le competenze della D.L. previste dall'art. 9 del D.P.C.M. n° 55/90.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di pagamento.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo finale provvisorio da parte della Committente e/0 emissione regolare esecuzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della Legge n. 741/81.

Su richiesta dell' Appaltatore e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di pari importo verrà disposto il pagamento della ritenuta di garanzia contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 1/1978.

L'ultimo S.A.L. verrà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia l'ammontare.

### **art.3.11a PENALE IN CASO DI RITARDO**

- Per penale espressa in %:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 0,03 ‰ dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

- Per penale espressa in €:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1.000,00 nel rispetto della normativa fiscale.

2. Qualora l'importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore all'uno per mille dell'importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.

- Per eventuali scadenze intermedie:

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all'art.10, viene applicata una penale giornaliera pari a 0,03 ‰ dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

4. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

### **art. 3.12**

#### **CONTO FINALE**

##### **Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto - ai sensi dell'art. 200 del DPR n.207/2010- entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.

2. Ai sensi dell'art. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall'art. 37.

4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione e l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione per cause dipendenti dall'appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione per cause dipendenti dal subappaltatore. In tali evenienze è comunque possibile svincolare la cauzione definitiva.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

##### **Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

5. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

6. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 del D.Lgs.163/2006.

#### **Ritardi nel pagamento della rata a saldo**

7. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 19, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

8. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **art. 3.13**

##### **COLLAUDO**

Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'art.120, comma 2-bis, del codice, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

La collaudazione stessa, ai sensi dell'art.141 comma.1 del D.L.n.163/2006 e,s.m.i.- deve essere conclusa entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n.207 del 5-10-2010 Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., nonché le disposizioni dell'art. 141 D.Leg.vo 163/06 e s.m.i.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'art.141 comma 3, del codice non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.237 del DPR n.207/2010 che deve esser emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e deve contenere gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento LL.PP.

#### **art. 3.14a**

##### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri previsti dal presente capitolato speciale appalto saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione



dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

- 3) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 4) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 5) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.  
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 6) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
- 7) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, in due copie formato cm.18x24 che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; le spese per la fornitura al Committente di n.20 fotografie in duplice copia formato cm.18x24 riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.

Il Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'appaltatore.

### **art.3.14b**

#### **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente e dei visitatori, per le zone aperte al pubblico, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di coordinamento e sicurezza", ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Committente, sia la D.L.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al D.L.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.

L'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, la committente e la direzione lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

#### **art. 3.15**

#### **PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nei siti indicati dalla D. L. intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

#### **art. 3.16a**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

– Riserve e controversie

1. Ai sensi dell'art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
2. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 239 del d.Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'at. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
4. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,

successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all'art. 161, comma 4, secondo periodo e all'art. 167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall'art.164 del regolamento.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
8. Ai sensi dell'art. 240-bis, l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.

### **art.3.16b**

#### **Presenza in consegna e utilizzo dell'opera**

A collaudo finale provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Committente.

Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

L'opera potrà essere presa in consegna dalla Committente anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori e prima dell'utilizzo parziale o totale delle opere realizzate, previo collaudo tecnico provvisorio della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certificato di collaudo parziale provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere.

Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà al collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

### **art.3.16c**

#### **Coperture assicurative**

L'Appaltatore è l'obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di Assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare anche preesistenti, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere pari all'importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente e deve essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore; deve essere esibita alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da intendersi come limiti inderogabili:

- Euro 1.500.000,00 per danni a persone;
- Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali;
- Euro 1.500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo.

Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:  
- Euro 2.500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo, e Euro 1.500.000,00 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente, e devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

#### **art.3.16d**

##### **Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera**

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. (art. 28, c. 9, L. 109/1994 e s.m.i.).

L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio (art. 1667 CC.). Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

#### **art.3.16e**

##### **Scioglimento del contratto**

La Committente intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

#### **art.3.16f**

##### **Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio**

Quando per frode, per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali l'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, la Committente, potrà esercitare la facoltà di dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, la Committente, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

Le ripetute violazioni del Piano di Sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (ai sensi del D.Lgs. 152/2008).

### **art.3.16g**

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Per ogni lavoro eseguito, contabilizzato in contraddittorio, l'Impresa dovrà corredare lo stesso, di elaborati grafici e documentazione fotografica, prima, durante e dopo l'intervento.

Si evidenzia che senza l'acclusa documentazione fotografica non verrà liquidato nessun S.A.L.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda all'osservanza dei vigenti regolamenti e delle leggi in materia di Lavori Pubblici ed in particolare del D.L. n.163/2006 e,s,m.i. e s.m.i. nonché al Nuovo Regolamento di attuazione secondo il DPR n.207 del 5-10-2010.

#### **Domicilio dell'Appaltatore**

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove si svolgono i lavori.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

#### **Persone che possono riscuotere**

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata alla Committente.

#### **Rappresentante dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

L'Impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato deve essere depositato presso la Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla D.L., deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.

La Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

#### **Direttore tecnico del cantiere**

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia dell'Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: anche per tale persona la Committente, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione. L'Appaltatore è

responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

### **Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali di cui all'art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all'art. 8 del DM 145/2000;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

## **CAPITOLO 4**

### **CONTABILITA' DEI LAVORI**

#### **art. 4.1**

##### **Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori**

Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto esecutivo, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del D.L.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

#### **art. 4.2**

##### **Contabilità e riserve**

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà firmare il libretto delle misure subito dopo il D.L.

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui appresso.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel registro di contabilità, sul conto finale, ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa. Il D.L. indicherà le proprie controdeduzioni entro i successivi quindici giorni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **art. 4.3**

##### **Documenti contabili**

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal D.L., anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretto delle misure;
- c) liste settimanali;
- d) Registro di contabilità;
- e) sommario del registro di contabilità;
- f) stati di avanzamento dei lavori;
- g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) conto finale.

#### **art. 4.4**

##### **Tenuta dei documenti**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato e più precisamente ai sensi degli art. 155-156 del DPR 554/99.

In particolare :

- a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro; è firmato anche dall'Appaltatore in ogni pagina;
- b) le misure verranno prese in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verrà sostituito da due testimoni, che dovranno firmare. Alla loro presenza il D.L. ripeterà le misurazioni eseguite;
- c) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovrà firmare in seguito al D.L.;
- d) il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni foglio dal D.L. e dall'Appaltatore e sarà custodito dal D.L.;
- e) il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell'importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;
- f) lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. Riporterà anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal D.L.;
- g) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. Sarà firmato dal solo D.L. e successivamente, verificato dal Responsabile del Procedimento e liquidato dalla Committente.
- h) il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore;
- i) Lo stato finale dei lavori che riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
- j) la relazione sul conto finale che riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto il manufatto.



## **CAPITOLO 5**

### **AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### **art. 5.1**

##### **Norme per la misurazione e valutazione dei lavori**

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

#### **5.2**

##### **Scavi in genere**

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

#### **5.3**

##### **Murature in genere**

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Alle ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m<sup>2</sup>, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande e l'inserimento di telai fissi in abete.

#### **5.4**

##### **Murature in pietra da taglio**

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

#### **5.5**

##### **Calcestruzzi**

I calcestruzzi per fondazioni, sottomurazioni, murature, volte, magroni, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

#### **5.6**

##### **Intonaci**

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci é compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq. valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

## **5.7**

### **Tinteggiature, coloriture e verniciature**

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

## **5.8**

### **Manodopera**

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla D.L.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

## **5.9**

### **Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in funzione si applicano soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

## **5.10**

### **Trasporti**

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

## 5.11

### Elenco prezzi

I prezzi unitari posti a base di gara sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

**a) per gli operai:** il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria; dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant'altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza:

**b) per i lavori a misura e a corpo:** tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato

Sono inoltre compresi i ponteggi, le normali opere provvisorie che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;

In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:

- l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro sia all'interno del fabbricato, sia all'esterno, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dell'immobile a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori. Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dalla Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori. I prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo.

Tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Sono inoltre comprensive delle Assistenze murarie all'installazione degli impianti compresa l'esecuzione di tracce in murature di qualsiasi tipo e spessore, immuramento di patte, zanche e sostegni di qualsiasi tipo, sigillatura di scassi, rotture e tracce, ripristini di sottofondi, pavimentazioni e murature a intonaco civile finito, esclusi manovalanza in aiuto ai montatori e rappezzi di tinteggiatura.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l'Appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari e la misura dei compensi.

I prezzi offerti s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori. Si intendono accettati dall'Appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venir prescritta dalla Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.

La misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

## **CAPITOLO 6**

### **AVVERTENZE PER SAGGI, PROVE, ANALISI E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

#### **art. 6.1**

##### **Tracciamenti e opere preventive**

Sui dati forniti dalla Direzione dei Lavori, l'impresa dovrà eseguire i tracciamenti nell'edificio per poter realizzare le opere e quanto altro occorrente e fornire il personale di tutti i mezzi d'opera necessari anche quando la Direzione stessa intenda verificare i tracciamenti suddetti. Sono a carico dell'appaltatore pertanto il controllo delle misurazioni e gli allineamenti, dovrà verificarsi l'esattezza dei rilievi, delle pavimentazioni e tutto quanto potrà essere utile all'allestimento del cantiere e alla realizzazione dell'opera.

L'appaltatore è tenuto a correggere e rifare, a sue spese, quei lavori che in seguito ad alterazioni e/o arbitrarie valutazioni di tracciamenti, sia planimetrici che altimetrici che la D.L. a suo insindacabile giudizio ritenesse inaccettabili.

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità. Dovrà essere assistito, per le opere di particolare difficoltà, quali interventi su decorazioni, cornici semplici, eventuale differenziazione degli intonaci a gesso, a calce, stilature, sacramature, ecc da restauratore il cui nominativo dovrà essere accettato dalla stazione appaltante. Il restauratore dovrà essere fornito di idonei curriculum su lavori similari ed esperto nelle operazioni, con qualificazione professionale riconosciuta dalla Soprintendenza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, o eventuali subappaltatori, anche senza specificarne il motivo, o se ritenuti non idonei a condurre alcune lavorazioni, ciò a totale interesse dell'Amministrazione, facendo presente che i lavori vengono condotti su edificio soggetto alla legge di tutela 490/99 e pertanto di eccezionale valore storico artistico. Eventuali danni o lavorazioni errate o che possono compromettere l'integrità del complesso monumentale sotto l'aspetto della tutela per la quale le Soprintendenze competenti sono demandate, verranno perseguite a termini di legge C.P. art. 733, 734 e s.m.

#### **art. 6.2**

##### **Materiali in genere**

Per le norme e le prescrizioni riguardanti i materiali in genere, quali: i leganti idraulici, la sabbia, la ghiaia, l'acciaio, le bulloneria varie, le strutture in ferro o lamiere, le travature lignei in legno massiccio rovere o abete o in lamellare, la faldaleria in rame, i mattoni pieni e i coppi sia nel presente Capitolato Speciale d'appalto che nelle Norme Tecniche allegate.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare il campionario delle forniture più impegnative, degli accessori minori.

#### **art. 6.3**

##### **Disposizioni generali**

##### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalla normativa vigente.

La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche eccezionale.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

#### 1. RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla Direzione dei Lavori, dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Sovrintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto nel comma 1 del medesimo articolo.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta del Committente, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel vigente Regolamento LL.PP.

#### 2. ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.

#### 3. PRESA DI POSSESSO ED UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

Il Committente può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, l'Appaltatore non potrà opporre ragione o causa e non potrà reclamare compensi di sorta.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino all'intervenuto collaudo definitivo.

a) l'Appaltatore non fosse solvente, abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;

b) l'Appaltatore assegnasse l'esecuzione di parte dei lavori a lui appaltati ad altre ditte senza autorizzazione;

c) l'Appaltatore non ottemperasse alla legislazione ed alle normative in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

d) Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dal Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Resta ferma la facoltà del Committente di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per qualsiasi motivo, cessi il rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e il Committente, ovvero vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

Ferme le ipotesi di risoluzione del contratto previste nel presente articolo, resta inteso che, in caso di ultimazione di risoluzione del contratto da parte del Committente o, comunque, di scioglimento del contratto stesso, il Committente avrà facoltà di ordinare la sospensione immediata dei lavori, fissando contestualmente il giorno e l'ora per la redazione della situazione di cantiere.

In tale evenienza l'Appaltatore sarà tenuto a sospendere immediatamente i lavori ed a consegnare al Committente il cantiere nello stato di fatto in cui si trova, fatta salva la redazione di tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza dello stesso.

In sede di sopralluogo saranno accertati e verbalizzati i lavori eseguiti, i lavori ancora da eseguire a termine del contratto, le attrezzature presenti in cantiere e sarà determinato, in caso di disaccordo tra le parti, dal Direttore dei lavori, il termine entro il quale le attrezzature dell'Appaltatore dovranno essere rimosse e asportate.

## 5. OBBLIGO DI DENUNCIA

L'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo di legalità:

- assume l'obbligo di denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia ed alla committente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- assume l'obbligo di denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
- l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinare imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.) da rendersi secondo la dichiarazione allegata al presente bando.

La violazione degli obblighi di cui innanzi rappresenta causa di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore con le conseguenze di cui al precedente articolo 33.2.

## 6. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme:

abbattimento delle barriere architettoniche.

I principali riferimenti normativi vigenti in materia sono:

- Circolare Ministero LL.PP. 20.1.1967 N° 425 - "Standard residenziali";
- Circolare Ministero LL.PP. 15.6.1968 N° 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale";
- Legge 30.3.1971 N° 118 - Art. 27 - "Conversione in Legge del decreto-legge 30.1.1971 N° 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";
- D.P.R. 27.4.1978 N° 384 - "Regolamento di attuazione dell'Art. 27 della legge 30.3.1971 - N° 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici";
- Legge 9.1.1989 N° 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (con successive modificazioni inserite nella legge 27.2.1989 N° 62);
- D.M. 236 del 14 giugno 1989 Regolamento di attuazione della legge 9.1. 1989 N° 13 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

- Circolare Ministero LL.PP 22.6.1989 N° 1669/U.L. -“Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989 N° 13”;
- Legge N° 104 del 5.2.1992 -“Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- D.P.R. 24.07.1996 n°503 – “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

norme sul contenimento dei consumi energetici:

I principali riferimenti normativi vigenti in materia sono:

- Legge 9.1.1991 N° 10 – “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- Decreti di attuazione Legge 9.1.1991 N° 10;
- Norme U.N.I. 9317 – “Conduzione e controllo”;

norme sulla sicurezza e progettazione degli impianti:

I principali riferimenti normativi vigenti in materia sono:

- Legge n° 46 del 05.03.1990 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 19 marzo 1996 n° 242 modifiche ed integrazioni al D.Lgs. N° 626;
- Norma CEI 64-8/1-7 fasc. 4131/4137 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.;
- Norma CEI 81-1 III<sup>^</sup> ed. - Protezione delle strutture contro i fulmini e 81/4 - Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
- Norma CEI 11-1 fasc. n. 1003 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali;
- Norma CEI 11-17 fasc. n. 1890 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linea in cavo;
- Norma CEI 11-8 fasc. n. 1285 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra;
- Norma CEI 17-13/1/3/4 - Quadri di distribuzione (AS) (ANS) (ASD) (ASC).

Le norme a cui si è fatto riferimento in questo progetto sono: CEI 17/131;

- Norme CEI 11-8 fasc. n. 1285 -Impianti di distribuzione, trasporto e distribuzione elettrica. Impianti di terra;
- Guida CEI 64-12 fasc. 2093G - Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
- Guida CEI 11-37 fasc. 2911 - Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriale per sistemi di I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup> categoria;
- Guida CEI 11-35 - Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente;
- Norme CEI 110-24 fasc. 2617G - Guida all’applicazione del decreto legislativo sulla compatibilità elettromagnetica EMC;
- Norme CEI 81-4;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I principali riferimenti normativi vigenti in materia sono:

- Decreto Legislativo n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;



## adeguamento antisismico degli edifici.

I principali riferimenti normativi inerenti la progettazione strutturale in zona sismica sono:

- legge n°1086 del 5 novembre 1971 - “norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”;
- legge n°64 del 2 febbraio 1974 - “provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- C.N.R. 10011/88 - 18.4.85 - “Costruzioni in acciaio per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”;
- CNR 10021-85 - “Strutture in acciaio per apparecchi di sollevamento. Istruzioni per il calcolo, il collaudo e la manutenzione”;
- Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992 - “norme tecniche per l’esecuzione delle opere in C.A. normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
- Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 - “norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 - “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare 10 aprile 1997 - “istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996;
- nota esplicativa dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003 recante “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n°105 del 08.05.2003);

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti o nel presente Capitolato e relativi allegati.

L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che il Committente possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco e negli importi “a forfait”.

### **art. 6.4**

#### **Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti..
4. L'Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari all'acquisizione dei beni per la realizzazione dell'opera pubblica, nonché all'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori. L'impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall'Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per l'occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l'impianto del cantiere stesso.

#### **Art. 6.5**

##### **Denominazione in valuta**

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

#### **art. 6.6**

##### **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. In particolare, l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
5. L'appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione

Appaltante, con cadenza settimanale / quindicinale / mensile, per il periodo di riferimento, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

---

<sup>i</sup> In presenza di una sola lavorazione relativa a strutture, impianti e opere speciali, sostituire le parole «di ciascuna delle categorie ivi indicate» con le parole «della predetta categoria».

<sup>ii</sup> In presenza di una sola lavorazione relativa a strutture, impianti e opere speciali, sostituire le parole «di ciascuna delle categorie ivi indicate» con le parole «della predetta categoria».

<sup>iii</sup> Sopprimere in tutto o in parte e ridenominare le lettere adattando la disciplina al caso specifico.

<sup>iv</sup> Importo dei lavori della categoria.

<sup>v</sup> Importo minimo dei lavori (70% dell'importo precedente) per il quale deve essere posseduta la qualificazione.

<sup>vi</sup> In presenza di una sola lavorazione relativa a strutture, impianti e opere speciali, sopprimere le parole «, per ogni categoria,».

<sup>vii</sup> Qualora non ricorra la fattispecie di cui alla lettera a), sopprimere le parole «diversi da quelli di cui alla precedente lettera a),».